

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe PERRI

(D.P.G.R. n° 2 del 12 gennaio 2016)

Nº 122 del 12 02 2018

OGGETTO:			STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE REA DIRIGENZA – ANNI 2018/2020.
Proposta del Res	sponsabile del proced	imento nº 26 del 09/02/2	018.
			FIRMA: Luciue Le Cope (Sig.ra Annamaria La Rosa)
regolarità tecnica	a, documentale e pro	cedurale della presente p	roposta di deliberazione. FIRMA: (Dott.ssa Saveria GRISOLIA) inanziarie attesta la regolarità contabile della
			manziarie attosta la regolarità contactic acità
presente proposi seguito specifica			i sui competenti conti di bilancio per come di
		d annota i relativi valor	-
seguito specifica	ato:	d annota i relativi valor	i sui competenti conti di bilancio per come di
seguito specifica - per €	sul c	d annota i relativi valor	i sui competenti conti di bilancio per come di Bilancio

IL DIRETTORE DELL'U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

VISTI:

- il D. Lgs. n. 75/2017 che ha introdotto disposizioni per il superamento del precariato e la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata nelle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 205/2017 che all'art. 1, comma 813, ha modificato la portata della disciplina sulle stabilizzazioni del D. Lgs. n. 75/2017, estendendola a tutto il personale, dirigenziale e non, di cui al comma 10 dell'art. 20;
- la Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;
- la Circolare n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3";

LETTI i Protocolli d'intesa sottoscritti tra la Struttura Commissariale, le OO.SS. del Comparto e della Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza STP e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, allo scopo di dettare regole uniformi in tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale in materia di assunzioni, stabilizzazioni e mobilità;

RICHIAMATI:

- il DPCM 6 marzo 2015, avente ad oggetto "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità";
- le "Linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 110/2015 di recepimento dell'Accordo Regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende del S.S.R.;

PRESO ATTO che le Aziende, ai sensi del combinato disposto dai commi 1, 10 e 11 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 813 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono assumere a tempo indeterminato, senza svolgere in via propedeutica, le procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, il personale, dirigenziale e non, medico/sanitario, tecnico – professionale e infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- risulti in servizio, anche per solo un giorno, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge
 n. 124/2015 (28/08/2015), con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (circolare Funzione Pubblica n. 3/2017), con diritto di priorità per coloro che risultano in servizio al 22/06/2017;
- sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. Ai sensi della circolare n. 3/2017, si precisa che gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestati, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione;

VALUTATA l'opportunità di assumere i necessari ed idonei provvedimenti per un definitivo superamento del precariato mediante la stabilizzazione di detto personale;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di dover procedere:

- 1. alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 e smi, riportato nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante ed inscindibile (dal n. 1 al n. 6), precisando che, in caso di disponibilità finanziarie adeguate, si procederà alla stabilizzazione di tutto il personale secondo le modalità di cui al citato comma 1 dell'art. 20, al contrario in caso di disponibilità finanziarie limitate si procederà alla progressiva stabilizzazione del personale in argomento, tenuto conto delle necessità organizzative aziendali, in base all'anzianità di servizio, ferma restando la priorità di assunzione per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017 (22/06/2017);
- 2. alla contestuale revoca dei concorsi riservati, indetti con deliberazioni n. 562 del 05/08/2016 e n. 881 del 06/11/2017, nonché dei connessi atti consequenziali, in quanto il personale interessato alle richiamate procedure, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 e smi, può essere stabilizzato senza necessità di espletare la procedura concorsuale;
- 3. all'indizione, con apposito successivo atto, della procedura concorsuale riservata per la figura professionale del Dirigente Fisico il quale, pur essendo in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex DPCM 6 marzo 2015, non risulta attualmente inserito in valide graduatorie concorsuali (allegato n. 7);
- 4. all'indizione, nei limiti temporali definiti dalle norme, del concorso straordinario per la figura del Dirigente Medico Psichiatra, operando la riserva prevista dall'art. 1, comma 543, della Legge n. 208/2015 e smi, ad avvenuta copertura finanziaria e relativa autorizzazione regionale (allegato n. 8);

PRECISATO:

- che, essendo prevalente la posizione giuridica della ricollocazione del personale in disponibilità, l'espletamento delle procedure di stabilizzazione in argomento sono subordinate all'esito negativo degli adempimenti previsti dall'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- che in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in relazione al possesso dei requisiti per la stabilizzazione;
- che si procederà ad eventuale integrazione del presente atto in relazione ai soggetti aventi diritto, qualora dovessero emergere significativi ed accertati elementi dante causa;
- che il costo delle figure professionali di che trattasi è oramai consolidato nel bilancio dell'intestata azienda, trattandosi di dipendenti, a tempo determinato, in servizio già da tanti anni e che, comunque, le procedure di stabilizzazione di cui al presente atto saranno adottate previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio Sindacale;

Propone al Direttore Generale, per le motivazioni sopra esposte, di determinarsi in merito;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Umane il quale ha attestato la legittimità formale e sostanziale della medesima nonché la regolarità tecnica, documentale e procedurale della presente proposta formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento;

 abbia maturato, al 31/12/2017, sia alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, sia presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

PRESO ATTO altresì:

- Che le Aziende procedono a bandire, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute con nota prot. n. 0005349 P- 16/10/2017, nei limiti temporali definiti dalle norme, i concorsi straordinari, operando, eventualmente, la riserva prevista dall'art. 1, comma 543, della Legge n. 208/2015 e smi e dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 813, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- Che, nelle more della conclusione delle procedure speciali finalizzate alla stabilizzazione, le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti interessati alle procedure medesime, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato;

CONSIDERATO, alla luce di quanto chiarito dalla citata Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione:

- Che le misure dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, hanno introdotto importanti novità rispetto ad analoghi precedenti interventi legislativi in materia;
- Che alle procedure previste dal citato art. 20, da svolgersi nel triennio 2018 2020, possono partecipare, purché in possesso dei prescritti requisiti, anche coloro che hanno già partecipato ad analoghe procedure;
- Che le amministrazioni potranno valutare in che termini le attività di programmazione e di attuazione già avviate in applicazione dei predetti interventi possano, ove ne ricorrano le condizioni e se ne ravvisi l'opportunità, essere coordinate, a partire dal 01/01/2018, con le nuove procedure previste dal D. Lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO:

- Che, con deliberazioni n. 888 del 29/12/2016 e n. 1000 del 21/12/2017, si è proceduto al mantenimento in servizio del personale precario del comparto e della dirigenza, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di stabilizzazione;
- Che questa Azienda ha proceduto, ai sensi del DPCM 6 marzo 2015, alla stabilizzazione di n. 23 C.P.S. –
 Infermieri, n. 8 Dirigenti Medici di diverse discipline e n. 1 Dirigente Psicologo;
- Che, altresì, con deliberazioni n. 562 del 05/08/2016 e n. 881 del 06/11/2017, sono state indette le procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione ex DPCM 6 marzo 2015, rispettivamente, di infermieri ed infermieri pediatrici, non ancora espletate;
- Che, a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 75/2017, l'intestata Azienda ha operato una nuova ricognizione del personale potenzialmente interessato alle procedure di stabilizzazione previste dalle normative vigenti, per come riportato nell'allegato A;
- Che, conseguentemente, con note prot. n. 102606 del 23/10/2017 e n.10616 del 29/01/2018, al fine di proseguire nell'iter procedurale per la stabilizzazione del personale precario, i dipendenti interessati, dettagliatamente riportati negli allegati elenchi nominativi (Allegati dal n. 1 al n. 8), sono stati invitati a presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti e che la documentazione pervenuta è stata acquisita agli atti di questa Direzione;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

- 1) Di approvare il Piano per la stabilizzazione del personale precario Area Comparto e Area Dirigenza anni 2018/2020 e, per l'effetto, procedere:
- alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 e smi, riportato nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante ed inscindibile (dal n. 1 al n. 6), precisando che, in caso di disponibilità finanziarie adeguate, si procederà alla stabilizzazione di tutto il personale secondo le modalità di cui al citato comma 1 dell'art. 20, al contrario in caso di disponibilità finanziarie limitate si procederà alla progressiva stabilizzazione del personale in argomento, tenuto conto delle necessità organizzative aziendali, in base all'anzianità di servizio, ferma restando la priorità di assunzione per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017 (22/06/2017);
- alla contestuale revoca dei concorsi riservati, indetti con deliberazioni n. 562 del 05/08/2016 e n. 881 del 06/11/2017, nonché dei connessi atti consequenziali, in quanto il personale interessato alle richiamate procedure, rispettivamente infermieri ed infermieri pediatrici, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 e smi, può essere stabilizzati senza necessità di espletare la procedura concorsuale;
- all'indizione, con apposito atto, della procedura concorsuale riservata per la figura professionale del Dirigente Fisico il quale, pur essendo in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex DPCM 6 marzo 2015, non risulta attualmente inserito in valide graduatorie concorsuali (allegato n. 7);
- all'indizione, nei limiti temporali definiti dalle norme, del concorso straordinario per la figura del Dirigente Medico Psichiatra, operando la riserva prevista dall'art. 1, comma 543, della Legge n. 208/2015 e smi, ad avvenuta copertura finanziaria e relativa autorizzazione regionale (allegato n. 8);

2) Di precisare:

- che, essendo prevalente la posizione giuridica della ricollocazione del personale in disponibilità, l'espletamento delle procedure di stabilizzazione in argomento sono subordinate all'esito negativo degli adempimenti previsti dall'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- che in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà in relazione al possesso dei requisiti per la stabilizzazione;
- che si procederà ad eventuale integrazione del presente atto in relazione ai soggetti aventi diritto, qualora dovessero emergere significativi ed accertati elementi dante causa;
- che il costo delle figure professionali di che trattasi è oramai consolidato nel bilancio dell'intestata azienda, trattandosi di dipendenti, a tempo determinato, in servizio già da tanti anni e che, comunque, le procedure di stabilizzazione di cui al presente atto saranno adottate previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio Sindacale;
- 3) Di trasmettere, infine, il presente atto al Collegio Sindacale ed alle UU.OO. G.R.U. e G.R.E.F. per gli adempimenti di rispettiva competenza; alla Struttura Commissariale per il Piano di Rientro, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ed alle Organizzazioni Sindacali, per opportuna contezza.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe PERRI -

Juteppe Pen

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☑		
	è stata pubblicata all'albo pretorio in data	odierna e vi rimarrà per quindici giorni;
◩	è stata trasmessa al Collegio Sindacale in o	data odierna;
	è stata trasmessa al Comitato di Rapprese prot. n°, ai sensi e per gli ef 1996, n° 43;	entanza della Conferenza dei Sindaci in data odierna con nota fetti dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre
	è stata trasmessa alla Regione Calabria pe prot. n°, ai sensi e per gli effe n° 11, e s.m.i.	er il controllo preventivo di legittimità in data odierna con nota etti dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004,
C	atanzaro, 11	IL DIRECTORE U.O. AFFART GENERALI Doit see Giutiana Gioffic
Ø	Che la presente deliberazione non è sogge esecutiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7, de	
·	Che la presente deliberazione non è sogge	etta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente ella legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2. controllo preventivo di legittimità, per decorrenza de termine di cui all'art 13
·	Che la presente deliberazione non è sogge esecutiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7, de Che la presente deliberazione, sottoposta a \(\text{\text{\text{\text{che la presente deliberazione, sottoposta a}} \)	etta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente ella legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2. controllo preventivo di legittimità, per decorrenza del termine di cui all'art 13, zo 2004, n° 11.
·	Che la presente deliberazione non è sogge esecutiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7, de Che la presente deliberazione, sottoposta a dell'art. 10, comma 7, de che la presente deliberazione, sottoposta a dell'art. 10, comma 7, de dell'art. 10, comma 1, de dell	etta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente ella legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2. controllo preventivo di legittimità, per decorrenza del termine di cui all'art 13, zo 2004, n° 11.